



NewsLetter

2021

Roma, 2 marzo 2021

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 4-2021 del 2 marzo 2021.

Tra gli argomenti trattati:

- *BREXIT: Modifica codice identificativo IVA dei soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord – Modelli INTRA*
- *Depositi commerciali che detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante*
- *Importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio.*
- *Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali 1 semestre 2021*
- *Interpello servizi relativi alle operazioni doganali - non imponibilità articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
BREXIT: Modifica codice identificativo IVA dei soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord – Modelli INTRA	2
Depositi commerciali che detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante	3
Importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio.	4
Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali 1 semestre 2021	6
Interpello servizi relativi alle operazioni doganali - non imponibilità articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972	7

OSSERVATORIO DOGANALE



BREXIT: Modifica codice identificativo IVA dei soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord – Modelli INTRA

L'Agenzia delle Dogane, con Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot.n. 46832/RU del 15 febbraio 2021, comunicata con Avviso del 16 febbraio 2021, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha aggiornato le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (Modelli INTRASTAT), con particolare riguardo alla Tabella A acclusa all'Allegato XI.

L'Agenzia, nella nota Prot.: 48731/RU del 16 febbraio 2021, ricorda che dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione europea e le relazioni economiche tra i due sistemi, dopo la

BREXIT, sono ora disciplinate dall'accordo raggiunto tra le parti il 24 dicembre 2020. Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord - già allegato all'Accordo di recesso UK/UE - alle cessioni, agli acquisti intracomunitari ed alle importazioni di beni effettuate in Irlanda del Nord continua ad applicarsi la normativa unionale in materia di IVA, al fine di evitare la creazione di una barriera fisica tra i due Territori.

La direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 ha modificato la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord.

Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui tale numero di identificazione viene attribuito. L'Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell'ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici «X».

La direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla citata direttiva (UE) 2020/1756, ha dunque stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord venga utilizzato il prefisso «XI».

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Depositi commerciali che detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, comunica, con Avviso del 16 febbraio 2021 che, con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2021 viene richiamato l'obbligo di presentazione della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 25, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 504/95, da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina e gasolio usato come carburante, inclusi quelli denaturati. Per facilitarne l'adempimento sono fornite istruzioni sugli Uffici cui trasmettere la comunicazione medesima e sulle informazioni da riportare, allegando un modello. Per i depositanti già in attività, la comunicazione va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio

Il Decreto legislativo del Presidente della Repubblica n.13 del 2 febbraio 2021, reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Il Decreto dispone che l'Autorità nazionale competente sia il Ministero per lo sviluppo economico e definisce una serie di misure per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, gli obblighi di dovuta diligenza per gli importatori, i controlli ex post, le misure correttive, le sanzioni amministrative, la creazione di un Comitato, le attività di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità doganali e competenti dell'UE e determina

la fonte di approvvigionamento delle risorse finanziarie per le attività da mettere in campo.

Tra le Azioni per l'applicazione del regolamento:

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorita' partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attività di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Autorita' promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento.

L'Autorita' svolge, altresì, attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.

3. L'Autorita' si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sarà utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorita' con accesso riservato per gestire

digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. L'Autorita' effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.

Sono previsti invece i controlli ex post secondo le seguenti modalità:

Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.

2. L'Autorita', acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.

3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori

le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformità all'articolo 14 del regolamento. L'Autorita' dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

4. L'Autorita' comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorita' ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.

5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validità temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovrà riguardare tutte le attività, i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonché sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.

6. L'Autorita' può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorita' stessa o non

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

7. L'Autorita' puo' altresì disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.

8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7,

l'Autorita' si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.

9. L'Autorita' conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato.

Il suddetto termine puo' essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6.

Il suddetto termine puo' essere altresì sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.

10. In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorita', la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento come disposto all'articolo 7.

11. Con decreto direttoriale sono stabilite le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del

regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorita' approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4.

12. L'Autorita' conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformità all'articolo 12 del regolamento.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali 1 semestre 2021

Con Decreto del 10 febbraio 2021 il Ministero Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, fissa il saggio di interesse per il

pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Interpello servizi relativi alle operazioni doganali - non imponibilità articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972

Con l'istanza di interpello specificata nel titolo, l'istante dichiara di avere come oggetto sociale lo svolgimento delle prestazioni di tutti i servizi, resi alla merce in area portuale e non, accessori alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto (terrestre o marittimo) dei beni in transito presso il portodi X.

In relazione alle attività. Così come descritte nel testo dell'istanza, l'istante chiede di conoscere il trattamento ai fini dell'IVA delle "prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento,

apertura e chiusura contenitore, prelievo campione...)" dallo stesso effettuate sia in area portuale, nonché presso il luogo designato di Y.

L'Agenzia dopo ampia illustrazione afferma di ritenere che i predetti servizi, resi dall'istante e consistenti nel servizio "di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner (trasferimento contenitore, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione...)", siano non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 4), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Per completezza, fa presente che la richiesta dell'istante di far rientrare, in via sussidiaria, le menzionate prestazioni di servizio tra quelle non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, si intende assorbita nella risposta fornita dall'Agenzia.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)